



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

ALLEGATO SUB "B"
ALLA DELIBERAZIONE
C.C. N. 24 DEL 17/02/2012



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. *Assunta Battaglia*

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DIFESA DELL'ASSETTO
IDRAULICO DEL TERRITORIO**

Art. 1- Obiettivi

Il presente regolamento si propone di assicurare, in tutto il territorio comunale, il corretto deflusso delle acque al fine di evitare danni all'ambiente, alle proprietà pubbliche e private.
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento trovano applicazione tutte le altre normative vigenti, il Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Veneto e le disposizioni in materia di regimazione idraulica.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Le norme del presente Regolamento trovano applicazione in tutto il territorio Comunale, a prescindere dalla qualificazione letterale e urbanistica delle sue zone.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende:

- a) per "fossi e canali" tutti i corsi d'acqua, sia pubblici che privati, nonché le opere idrauliche che si trovano nel territorio comunale e che sono necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque;
- b) per "scolo" ogni altro manufatto finalizzato allo scarico, al convogliamento o alla raccolta delle acque;
- c) per "sponda di fosso" o "canale", la riva inclinata (parete) del fosso o del canale;
- d) per "ciglio" il punto di intersezione della sponda del fosso, dello scolo o del canale ed il piano di campagna o piano stradale, se con esso confinante;
- e) per "fossi di utilità pubblica", i fossi privati che sono indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale. I fossi di utilità pubblica sono individuati di concerto dall'Ufficio Tecnico comunale e dai tecnici del Consorzio di bonifica competente. A seguito della loro individuazione, l'Ufficio Tecnico comunale cura l'elenco degli stessi e le relative planimetrie. L'elenco deve essere approvato sia dal competente organo comunale che dal competente organo consortile.

Art. 4 - Distanze di siepi, alberature ed essenze vegetali arbustive, obblighi e divieti

1. Onde evitare restringimenti od ostacolare il normale deflusso delle acque sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere lungo l'alveo o le sponde dei fossi e canali.
2. Del pari, è vietato realizzare opere di qualsiasi genere, che impediscano il regolare deflusso delle acque, nonché ingombrare con qualsiasi materiale l'alveo o le sponde dei fossi e canali, ovvero gettare o depositare in essi rifiuti di qualsiasi genere.
3. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano ai canali, ai fossi e agli scoli privati se dal fatto deriva o può derivare un danno al corretto e normale deflusso delle acque pubbliche. In tal caso il Settore Tecnico comunale ingiunge al proprietario, o all'avente altrimenti titolo, di eliminare entro un congruo termine la situazione da cui deriva o può derivare il danno, avvertendolo delle conseguenze in caso di inottemperanza dell'ingiunzione. Nel caso in cui il soggetto ingiunto non provveda ad eliminare la situazione di danno, ovvero il pericolo di danno, entro il termine fissato dal Settore Lavori Pubblici, si applica a suo carico la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500.
4. Per la messa a dimora di alberi o di qualsiasi essenza arbustiva in prossimità di fossi e canali, devono essere osservate le seguenti distanze:
 - 1) mt. 1,00 per gli alberi di alto fusto, come definiti dall'art. 892 c.c.
 - 2) mt. 1,00 per tutti gli altri alberi, per gli arbusti, le siepi vive e ogni altra piantagione o essenza arbustiva.
5. La distanza si misura dal ciglio del canale, dello scolo o del fosso alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione ovvero dal ciglio stesso al luogo dove fu fatta la semina.
6. Tutte le essenze arboree che, all'entrata in vigore del presente regolamento, si trovano ubicate a distanza inferiore a quanto previsto nel presente articolo o che si trovano sulle sponde dei fossi, devono essere rimosse qualora da tale ubicazione derivi o possa derivare un danno al corretto deflusso delle acque pubbliche ovvero per altri gravi motivi di ordine idraulico. In tal caso il Comune procede ai sensi del precedente comma 3, secondo periodo. Sono comunque fatte salve le eventuali autorizzazioni necessarie in materia di tutela ambientale.
7. In ogni caso, qualora si proceda all'espianto di alberi, arbusti o essenze di qualsiasi tipo che si trovano a distanze inferiori a quelle di rispetto stabilite dal presente articolo, l'eventuale reimpianto degli alberi, degli arbusti o delle essenze dovrà essere effettuato nel rispetto delle distanze di cui al precedente comma 4. Qualsiasi espianto di alberi e arbusti eseguito ai fini del presente regolamento non è soggetto in alcun modo all'obbligo di ripristino in altro sito di analoga superficie arbustiva o arborea.
8. Lungo i lati dei corsi d'acqua devono essere osservate, con continuità, fasce di rispetto riservate alle operazioni di manutenzione e gestione del corso d'acqua stesso e al deposito delle erbe derivante dalla rasatura delle sponde e del materiale di espurgo della larghezza non inferiore ai metri 1,00 salvo diverse disposizioni per i canali di bonifica emanate dal Consorzio di bonifica competente.

Art. 5 - Espurgo e pulizia di fossi, canali e scoli

1. È fatto obbligo che i fossi e canali situati lungo le strade pubbliche o di uso pubblico siano tenuti costantemente sgombri e puliti in modo che, anche in caso di piogge abbondanti e continue, ovvero di piene improvvise, il deflusso delle acque si verifichi senza pericoli o danni per le proprietà contermini, siano esse pubbliche o private.
2. Le attività di manutenzione di cui al comma precedente debbono essere compiute dai soggetti proprietari dei corsi d'acqua e/o dagli eventuali altri soggetti a ciò tenuti in base all'ordinamento giuridico.
3. I soggetti di cui al comma 2 dovranno del pari provvedere, all'occorrenza, a mantenere sgombri e puliti i fossi e i canali presenti lungo le strade private, all'interno delle proprietà private o al confine tra esse.

4. I fossi privati di scolo, che fossero incapaci di contenere acqua che in essi si riversa o quelli comunque esistenti che sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti indicati al precedente comma, essere risezionati.

5. L'Ufficio Tecnico comunale, in tutti i casi in cui ne accerta la necessità, ingiunge formalmente ai soggetti obbligati di provvedere, entro il termine di 60 giorni, all'esecuzione delle attività di cui ai commi precedenti. Qualora i soggetti obbligati non compiano tali attività nel termine assegnato, si applica a loro carico la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00.

6. Per i fossi e i canali lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico e per i fossi di "utilità pubblica", il Comune può provvedere con proprio atto deliberativo, previa ricognizione e rappresentazione cartografica come indicato in art. 3, ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (espurgo, risezionamento, estirpazione di ceppale, o quanto altro abbisogni) e ad una loro programmazione per ripristinare o migliorare il naturale deflusso delle acque. Il provvedimento di approvazione dei progetti di tali interventi equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

7. Per i canali e i fossi esistenti lungo le strade pubbliche, in proprietà di altri enti diversi dal Comune, gli enti pubblici interessati dovranno assicurare gli interventi descritti nei commi precedenti, dando priorità nell'ambito del territorio comunale a quelli segnalati dall'amministrazione comunale come più urgenti.

8. Ogni sopralluogo che si rendesse necessario all'interno di una proprietà privata dovrà essere comunicato e concordato con la proprietà.

Art. 6 - Lavorazioni agricole

1. L'aratura dei campi, come qualsiasi altra lavorazione agricola, deve essere effettuata in modo da non arrecare pregiudizio alcuno ai beni pubblici o di uso pubblico (canali, fossi, scoli, strade, etc.) e, in ogni caso, deve essere effettuata osservando le seguenti distanze minime di rispetto:

- a) 100 centimetri dal ciglio delle strade pubbliche o private di uso pubblico;
- b) 100 centimetri dal ciglio dei canali, dai fossi e dagli scoli pubblici o di utilità pubblica.

2. Per quanto concerne i canali di bonifica la distanza minima deve essere superiore a 200 centimetri in base all'art. 140 lett. e) del R.D. 08.05.1904 n°368 per cui deve essere lasciato libero lungo i canali di scolo consorziale non muniti di argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato secondo l'importanza del corso d'acqua, per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri di manutenzione e in ogni caso si applica quanto indicato nel regolamento del Consorzio di bonifica competente.

3. Nelle lavorazioni di aratura l'aratro deve essere volto in modo tale che il terreno del primo solco ricada in senso opposto rispetto al margine delle strade stesse.

Art. 7 - Tutela dei corsi d'acqua

1. Ogni intervento interessante un corso d'acqua pubblica deve rispettare le normative vigenti in materia di acque pubbliche.

2. E' vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione negli alvei di chiuse, pietre, scavamenti, canali di invito alle derivazioni e altre simili opere, ancorché instabili e provvisorie.

3. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque dei fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

4. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non derivi danno alle medesime ed alla circolazione stradale.

5. Sono inoltre vietate le seguenti attività:

- le derivazioni abusive;
- lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi aderenti alle sponde;
- la manomissione o il danneggiamento dei manufatti posti lungo i corsi d'acqua;
- la posa di tronchi di alberi e di qualsiasi altro mezzo che ostruisca o possa ostruire il corso dell'acqua;
- realizzare opere o interventi di qualsiasi genere che abbiano l'effetto di rendere difficoltosi i passaggi sulle sponde destinate alla sorveglianza e custodia delle acque.

Art. 8 - Oneri dei proprietari o detentori del fondo frontista

1. I fossi e canali presenti lungo le strade private e pubbliche, quelli in confine tra proprietà private, non possono essere eliminati senza autorizzazione del Comune, che può essere rilasciata qualora sia predisposto adeguato sistema scolante alternativo al fosso o al corso d'acqua soppresso. Inoltre non può esserne ridotta la dimensione se non sono previste adeguate misure di compensazione.
2. I proprietari, ovvero i detentori e/o gli utenti di canali artificiali esistenti lateralmente o in contatto alle strade, sono obbligati a compiere tutto quanto è necessario per impedire l'espansione dell'acqua sulle strade ovvero qualsiasi altro danno alla sede stradale e alle sue pertinenze.
3. I fossi e canali dovranno a cura dei proprietari, ovvero dei detentori e/o utenti dei fondi frontisti, essere sottoposti ai seguenti periodici interventi:
 - a) estirpo e taglio delle erbe sulle sponde e sul ciglio dei fossi e canali dal lato del fondo privato almeno una volta all'anno;
 - b) rimozione di alberi, tronchi e rami delle piantagioni laterali ai canali o fossi, caduti per eventi ambientali o per altra causa;
 - c) mantenimento in buono stato di conservazione dei ponti e delle altre opere di uso particolare o privato di uno o più fondi (es. tombinamento);
 - d) eliminazione di qualsiasi scarico di acque usate provenienti da fabbricati senza preventiva autorizzazione o depurazione e chiarificazione.
4. L'Ufficio Tecnico comunale, in tutti i casi in cui ne accerta la necessità, ingiunge formalmente i soggetti obbligati a compiere le attività indicate nei commi precedenti, assegnando un congruo termine per la loro esecuzione. Qualora i soggetti obbligati non compiano tali attività nel termine assegnato, si applica a loro carico la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00.

Art. 9 - Tombinature in zona agricola

1. Di norma le tombinature in zona agricola sono vietate.
2. Esse possono comunque essere concesse per l'accesso ai fondi o abitazioni per un numero funzionale all'estensione del fondo o dell'indirizzo produttivo dell'impresa e, di norma, per una lunghezza massima di mt. 10,00.
3. In particolari situazioni è consentita la realizzazione di tombinature di lunghezza superiore, a condizione che siano inseriti pozzetti di ispezione ogni 18,00 (diciotto) metri di condotta e in ogni caso almeno 1 (un) pozzetto per lunghezze comprese tra 10,00 e 18,00 mt.
4. Le tombinature dovranno essere realizzate con l'impiego di tubazioni di calcestruzzo armato idoneo ai carichi stradali di prima categoria, con giunto a bicchiere e guarnizioni di tenuta, rivestite esternamente in geotessuto o con getto in calcestruzzo per evitare infiltrazioni, di diametro interno non inferiore a cm 80 o di adeguata sezione da dimensionare in rapporto all'area scolante.
5. Le tubazioni delle tombinature dovranno essere posate ad una quota di scorrimento e con una pendenza longitudinale compatibile con il regime idraulico del corso d'acqua.

6. I pozzetti di ispezione in c.a. dovranno essere idonei ai carichi stradali di 1^a categoria, dotati di giunti per il collegamento a tenuta delle tubazioni e provvisti di passo d'uomo di luce netta cm. 60x60 con chiusino in ghisa sferoidale.

7. Tutte le tombinature dovranno comunque essere subordinate ad autorizzazione/concessione da parte del Comune, previo nulla-osta dell'Ente proprietario della strada e del Consorzio di Bonifica competente.

8. Chiunque realizzi tombinature senza l'autorizzazione/concessione prevista dal presente articolo, ovvero senza osservare le disposizioni stabilite dai commi precedenti o le prescrizioni dell'autorizzazione/concessione rilasciata, è assoggettato all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 500,00.

Art. 10 – Vigilanza e sanzioni.

1. La vigilanza sull'applicazione del presente regolamento spetta, per quanto di rispettiva competenza, al Settore Tecnico comunale e alla Polizia Municipale.

2. La Polizia Municipale applica le sanzioni amministrative previste, compiendo tutte le attività previste dai commi seguenti del presente articolo.

3. Salvo quanto diversamente e specificamente previsto dai precedenti artt. 4, 5, 8 e 9, nonché dal comma 6 del presente articolo, la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta, a carico dei trasgressori, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 7 bis del decreto legislativo n. 267/2000 (sanzione edittale da 25 a 500 euro).

4. Qualora dalla condotta illecita derivino effetti illeciti permanenti, l'organo accertatore, all'atto della contestazione o notificazione del verbale di accertamento, diffida il trasgressore ad eliminare tali effetti entro un congruo termine.

5. Qualora il trasgressore non provveda ad eliminare gli effetti illeciti della violazione entro il termine indicato dalla diffida, con apposita ordinanza viene ingiunto al trasgressore di provvedere all'eliminazione di tali effetti.

6. L'inottemperanza alla predetta ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria edittale da euro 300,00 a euro 500,00.

7. Per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le procedure previste dalla Legge 23 novembre 1981 n. 689/1981. La Giunta Comunale può determinare la somma prevista per il pagamento in misura ridotta delle sanzioni previste dal presente regolamento anche in deroga a quanto previsto in via generale dall'art. 16 della legge citata.

Art. 11 – Ordinanze contingibili e urgenti

1. Indipendentemente dall'applicazione degli atti e provvedimenti previsti dagli articoli precedenti, qualora i soggetti tenuti non provvedano ad eseguire quanto necessario per eliminare le situazioni di pericolo derivanti dalla violazione dei divieti o degli obblighi stabiliti dal presente regolamento, il Sindaco, al fine di prevenire o eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, emana, ricorrendone i presupposti, motivata ordinanza ai sensi dell'art. 54 T.U.E.L.

2. In caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti dall'ordinanza di cui al precedente comma, il Settore Tecnico esegue d'ufficio tutte le opere necessarie, con rivalsa delle spese nei confronti del soggetto inottemperante.

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento abroga qualsiasi altra disposizione di regolamento comunale contraria o incompatibile.

2. Esso entrerà in vigore ai sensi dell'art.6 dello Statuto Comunale.

INDICE

- Art. 1 - Obiettivi**
- Art. 2 - Ambito di applicazione**
- Art. 3 - Definizioni**
- Art. 4 - Distanze di siepi, alberature ed essenze vegetali arbustive, obblighi e divieti**
- Art. 5 - Espurgo e pulizia di fossi, canali e scoli**
- Art. 6 - Lavorazioni agricole**
- Art. 7 - Tutela dei corsi d'acqua**
- Art. 8 - Oneri dei proprietari o detentori del fondo frontista**
- Art. 9 - Tombinature in zona agricola**
- Art. 10 - Vigilanza e sanzioni**
- Art. 11 - Ordinanze contingibili e urgenti**
- Art. 12 - Entrata in vigore**